



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
ROMA**

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)
e-mail: cproma@mit.gov.it – PEC: cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it
Tel. 06/656171 - 0665617376

**ORDINANZA
DI SICUREZZA BALNEARE
N. 66/2025 del 09/05/2025**



COMUNE DI FIUMICINO
Protocollo Arrivo N. 100903/2025 del 13-05-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento



Sommario

Premesse	3
Art. 1. - AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Art. 2. - STAGIONE BALNEARE E ORARIO DI BALNEAZIONE.....	5
Art. 3. - OBBLIGO DI AFFISSIONE - PUBBLICITÀ	6
Art. 4. - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI	6
Art. 5. - ZONE DI MARE VIETATE AI BAGNANTI	6
Art. 6. - ESERCIZIO DELLA PESCA DURANTE LA STAGIONE BALNEARE	7
Art. 7. - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA BALNEARE.....	7
Art. 8. - LITORALI ATTREZZATI PER LA LIBERA BALNEAZIONE.....	8
Art. 9. - SERVIZIO DI SALVAMENTO	9
Art. 10. - PRESCRIZIONI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO	9
Art. 11. - IMPIEGO DI ALTRE TIPOLOGIE DI NATANTI PER IL SALVAMENTO	12
Art. 12. - PIANI COLLETTIVI DI SALVAMENTO	13
Art. 13. - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE	13
Art. 14. - CORRIDOI DI LANCIO	14
Art. 15. - NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEI CORRIDOI DI LANCIO	15
Art. 16. - NAVIGAZIONE SOTTO COSTA IN ASSENZA DI CORRIDOI	15
Art. 17. - DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO – RINVIO	15
Art. 18. - NORME FINALI - SANZIONI – PUBBLICITÀ	16

COMUNE DI FIUMICINO
Protocollo Arrivo N. 100903/2025 del 13-05-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento



I Capo del Circondario Marittimo di Roma,

VISTI

- gli artt. 17, 28, 30, 68, 81,1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione e l'art.359 del Codice Penale;
- la Legge 08 luglio 2003, n. 172 recante "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- la Legge 3 Aprile 1989, n. 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione"
- la Legge 14 novembre 2024 n. 166 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" con cui le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027;
- il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto e ss. mm.;
- il D.M. 29 Luglio 2008 n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- la Legge Regionale 6 Agosto 2007, n. 13, recante "L'organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14", come modificato dalla Legge Regionale 26 Giugno 2015, n. 8;
- il D.M. 29.11.2000 istitutivo dell'area marina protetta delle "Secche di Tor Paterno";
- Decreto Legislativo 30 Maggio 2008, n.116 e ss.mm. relativo alla qualità delle acque per la balneazione;
- il D.M. 16.09.2014 recante la disciplina dell'organizzazione dell'Area marina protetta delle "Secche di Tor Paterno";
- il D.M. 29 maggio 2024 n. 85 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti";
- il dispaccio prot. n. 02.01.04/31678 in data 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";
- il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Disciplina delle

COMUNE DI FIUMICINO
Protocollo Arrivo N. 100903/2025 del 13-05-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento



attività balneari: linee di indirizzo";

- il dispaccio prot. n.103966 in data 29.08.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — "Sistemi di salvataggio aggiuntivi";
- il dispaccio prot. n.13384 del 16.04.2025 a firma del Sig. Ministro con cui si ritiene congruo, per finalità di sicurezza della balneazione, che la stagione balneare sia compresa tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre;
- il dispaccio prot.n.54363 del 16.04.2025 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto nel recepire le direttive del Sig. Ministro di cui al sopranominato dispaccio in pari data, ha dato indicazioni, in relazione alle finalità di sicurezza della balneazione, circa le date di inizio e termine della stagione balneare per il corrente anno (17 Maggio 2025 – 21 Settembre 2025), nonché in ordine alle misure ed agli assetti cui devono uniformarsi Comandi territoriali, Comuni costieri e concessionari demaniali turistico-ricreativi, anche in termini di valorizzazione informativa, avuto riguardo al contenuto della risposta del Sig. Ministro del 16.04.2025 ad interrogazione parlamentare tematica;

RITENUTO dover dare massima diffusione con note n.0027835 del 23.04.2025 e n.11741 del 30.04.2025 rispettivamente, alle competenti Autorità ed alle associazioni di categoria operanti sul territorio, delle indicazioni di cui ai sopra menzionati dispacci del 16.04.2025 in relazione anche alla riconnessa incidenza sull'emissione delle Ordinanze balneari a cura delle Civiche Amministrazioni interessate, nonché della presente Ordinanza di sicurezza balneare;

CONSIDERATE le risultanze della riunione tenutasi al fine di condividere esigenze e criticità locali, propedeutiche all'aggiornamento della vigente ordinanza di sicurezza balneare, in data 28 aprile 2025, con i rappresentanti dei Comuni costieri del Circondario marittimo;

ATTESO che le suddette indicazioni Dicasteriali, per come recepite dal menzionato Comando Generale, hanno carattere stringente sulla tassatività della previsione del servizio di salvamento, qualora le strutture turistico-ricettive prevedano lo svolgimento di attività di balneazione;

VISTE le proprie ordinanze

- n. 86/2010 in data 23.09.2010 come modificata dall'ordinanza n. 42/2011 in data 31.05.2011, recante 'Disciplina delle attività nell'Area Marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno";
- n. 46/2022 in data 12.05.2022, di sicurezza balneare;
- n. 52/2024 in data 06.06.2024 relativa all'approvazione del "Regolamento recante la disciplina dell'uso di unità da diporto per finalità sportive e turistico-ricreative" e ss.mm.ii.;
- n. 63/2025 in data 30.04.2025 recante integrazione dell'art. 19 dell'ordinanza n. 52/2024 relativa alle caratteristiche dei corridoi di



lancio per attività di kitesurf;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare, per i profili che ricadono nelle competenze dell’Autorità Marittima, la disciplina delle attività balneari e della navigazione nella fascia di mare più prossima alla costa, regolando anche l’uso concomitante della fascia costiera per le attività sportive e la pesca ricreativa, per quanto incidenti sulla sicurezza della navigazione e delle attività balneari ed in quanto connesse al legittimo uso del demanio marittimo, lungo il tratto di costa di giurisdizione, ricadente nei territori dei Comuni di Fiumicino, Roma – Municipio X, Pomezia ed Ardea,

ORDINA

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza
 - a) è finalizzata all’adozione di misure funzionali alla sicurezza delle attività balneari e ricreative che si svolgono, a qualunque titolo, sul demanio marittimo, lungo la fascia costiera e negli specchi acquei frequentati dai bagnanti, nel tratto di costa ricadente nel territorio dei Comuni di Fiumicino, Roma – Municipio X, Pomezia ed Ardea;
 - b) si applica alle eventuali strutture destinate, a qualunque titolo, alla balneazione (stabilimenti o spiagge attrezzate), nonché alle spiagge libere e alle aree attrezzate devolute alla pubblica fruizione, i complessi balneari sociali, le colonie marine e gli arenili asserviti.

ART. 2

STAGIONE BALNEARE E ORARIO DI BALNEAZIONE IN RELAZIONE AI FINI DI SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

1. **Per le finalità di sicurezza della balneazione**, giusti i dispacci in premessa citati relativi al corrente anno, la **durata della stagione balneare è fissata con inizio il terzo sabato del mese di maggio e con termine la terza domenica di settembre**.
2. Durante il periodo di apertura degli eventuali stabilimenti balneari e negli orari di balneazione, stabiliti dai comuni con ordinanza balneare, il gestore, a qualunque titolo, di stabilimenti o altre strutture balneari di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), ha l’obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità di cui all’art. 9.
3. Al di fuori del periodo di cui al comma 1, parimenti ai sensi dei richiamati dispacci del corrente anno, gli eventuali titolari/i gestori di concessioni di strutture balneari potranno esercitare, compatibilmente con lo scopo delle concessioni stesse, ristorazione ed elioterapia, provvedendo all’installazione di apposita cartellonistica di cui all’allegato 1; ciò restando inteso che qualora gli anzidetti titolari/gestori intendano esercitare l’attività di balneazione, hanno l’obbligo della predisposizione di un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità

COMUNE DI FIUMICINO
Protocollo Arrivo N. 100903/2025 del 13-05-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento



di cui all'art.9;

4. Restano ferme le indicazioni della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 228 del 15.04.2025, trasmessa con nota n. 463441 in data 23.04.2025, relativamente alla qualità delle acque per la balneazione di cui al Decreto Legislativo 30 Maggio 2008, n.116.

ART. 3

OBBLIGO DI AFFISSIONE - PUBBLICITÀ

1. La presente ordinanza è esposta al pubblico, in prossimità degli accessi ed in luoghi ben visibili per tutta la stagione, presso gli eventuali stabilimenti e le altre eventuali strutture di cui all'art.1.
2. I comuni costieri ne curano l'affissione nelle aree attrezzate devolute alla pubblica balneazione o in prossimità degli accessi agli arenili destinati alla libera fruizione.

ART.4

ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La zona di mare antistante il litorale del circondario marittimo di Roma, per una distanza di 200 metri dalla battigia e per una distanza di 100 metri da eventuali scogliere a picco, è riservata alla balneazione.
2. Il nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque della zona riservata alla balneazione è tenuto ad utilizzare il segnalamento galleggiante previsto per l'attività subacquea.
3. Analoga segnalazione, a cura del conduttore dell'unità, è esposta a bordo di unità da diporto alla fonda in prossimità della quale si effettui balneazione o attività subacquea.
4. Il conduttore di unità in navigazione è tenuto a mantenersi a non meno di 100 metri dal segnalamento galleggiante o dall'unità appoggio che rechi la prescritta segnalazione.

ART. 5

ZONE DI MARE VIETATE AI BAGNANTI

1. È vietata la balneazione:
 - a) all'interno dei porti;
 - b) entro 200 metri dalle imboccature e dalle strutture foranee portuali;
 - c) a meno di 500 metri da navi alla fonda e da infrastrutture di ormeggio di navi anche ubicate al largo;
 - d) a meno di 100 metri da attrezzi da pesca regolarmente segnalati o da impianti di itticoltura o mitilicoltura;
 - e) a meno di 100 metri dalle foci di fiumi, canali e collettori che recapitano in mare;
 - f) all'interno dei corridoi di lancio, debitamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf ecc.);
 - g) all'interno dell'ambito riservato all'atterraggio delle unità in ingresso nei porti, qualora previsti dall'Autorità Marittima;



- h) nelle zone dichiarate non balneabili per ragioni sanitarie dall'Autorità comunale;
- i) in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa, e del versante esterno ad opere foranee presenti.

ART. 6

ESERCIZIO DELLA PESCA DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1. Durante l'orario di balneazione, è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca nel tratto di mare riservato alla balneazione e, comunque, anche al di fuori di tale orario, in presenza di bagnanti.
2. La pesca subacquea, è VIETATA nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.
3. È, altresì, VIETATO sostare o attraversare la spiaggia ed il tratto di mare riservato alla balneazione con un'arma subacquea carica.
4. Il conduttore di unità in navigazione è tenuto a mantenersi a non meno di 100 metri dalla boa di segnalazione della presenza di subacquei in immersione o dall'unità appoggio che rechi la prescritta segnalazione.

ART. 7

OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA BALNEARE

1. Nell'arco della stagione balneare, l'eventuale gestore di stabilimento o delle altre strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), assicura la predisposizione di un servizio di salvamento, dei dispositivi di segnalazione e della relativa cartellonistica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'eventuale concessionario/gestore è tenuto a:
 - a) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, ovvero i 100 metri dalle eventuali scogliere a picco, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso posti ad una distanza di 50 metri l'uno dall'altro, in numero minimo di due per ogni concessione, parallelamente alla linea di costa;
 - b) segnalare la zona riservata alla balneazione con il posizionamento a terra di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura:

**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
INDIVIDUATO DA GAVITELLI DI COLORE ROSSO**

- c) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto (mt. 1,60 di profondità) mediante il posizionamento di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima con le estremità ancorate al fondo. In alternativa, l'eventuale concessionario/gestore è tenuto al posizionamento di cartelli, redatti in più lingue, recanti la seguente dicitura:

**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (MT.1,60 DI PROFONDITA')
NON SEGNALATO**



- d) in caso di spostamento dei gavitelli, a riposizionarli, appena possibile, senza ritardo;
- e) impiegare cartellonistica monitoria, per quanto possibile, uniforme e conforme allo standard ISO 20712 di cui all' **Allegato 1**, o comunque, in ogni caso, cartellonistica monitoria di materiale resistente alle intemperie, chiara, plurilingue (in base alla nazionalità dei frequentatori abituali del tratto di costa) e dotata di pittogrammi esplicativi. Tali cartelli non dovranno limitarsi ad attestare la sola presenza o assenza del servizio di salvamento, ma dovranno anche evidenziare, in maniera specifica, le potenziali situazioni di pericolo legate al tratto di arenile, con l'indicazione di orari, condizioni del mare e rischi tipici della zona (correnti di ritorno); la suddetta cartellonistica monitoria, dovrà comunque essere inserita, in adeguata posizione, qualora, entro il suddetto limite di cui alla lettera c) vengano riscontrate anomalie del fondale anche dovute ad eventuale corrente di ritorno, previa tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima per gli eventuali discendenti provvedimenti del caso;
- f) verificare periodicamente la permanenza della segnaletica e, se necessario, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa;
- g) rimuovere i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

ART. 8

LITORALI ATTREZZATI PER LA LIBERA BALNEAZIONE

1. I Comuni costieri provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 7 per i tratti di costa e gli specchi acquei antistanti le spiagge destinate alla libera balneazione.
2. Qualora non sia possibile assicurare il servizio di salvamento, l'Amministrazione comunale competente cura il posizionamento, lungo le spiagge e nei pressi dei punti di accesso al litorale, di un idoneo numero di cartelli con la seguente dicitura:

**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (MT.
200 DALLA BATTIGIA) NON SEGNALATO**

3. I Comuni costieri, per i tratti di costa di cui al comma 1, segnalano il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto (mt. 1,60 di profondità) mediante il posizionamento di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima con le estremità ancorate al fondo. In alternativa, il Comune costiero è tenuto al posizionamento di cartelli, redatti in più lingue, recanti la seguente dicitura:

**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (MT.1,60 DI PROFONDITA')
NON SEGNALATO**



4. La cartellonistica di cui al presente articolo è realizzata in materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue (italiano — inglese — francese o spagnolo o tedesco) o in un'eventuale ulteriore lingua in base alla nazionalità dei frequentatori abituali del tratto di costa.
5. Le amministrazioni comunali curano la vigilanza sulla permanenza della segnaletica prevista, attivandosi per il ripristino, in caso di necessità.

ART. 9 SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. Assicurano il servizio di salvamento, con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art.10:
 - a) i Comuni costieri, nei tratti di litorale devoluti alla pubblica fruizione, incluse le eventuali aree attrezzate che vengano affidate, dagli stessi Comuni, in gestione a terzi;
 - b) i concessionari ed i gestori, per le aree in concessione o per gli ambiti prospicienti le strutture balneari di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
2. In alternativa all'attivazione, in forma autonoma, presso ciascuna struttura balneare, il servizio di salvamento può essere prestato sulla base di un "piano collettivo di salvamento" da adottarsi ai sensi dell'art.12.
3. Gli eventuali concessionari e gli eventuali gestori di spiagge devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di assistenza e soccorso in mare, nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO (**Allegato 4**). Tale scheda va compilata ed inviata alla Capitaneria di Porto di Roma, anche via e-mail all'indirizzo cproma@mit.gov.it entro 10 giorni dall'emanazione della presente Ordinanza ovvero prima dell'eventuale apertura dell'esercizio nonché aggiornata tempestivamente ad ogni variazione.

ART.10 PRESCRIZIONI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. Il servizio di salvamento
 - a) è prestato, durante l'orario di balneazione, nell'arco dell'intera stagione balneare.
 - b) prevede la collocazione di una postazione ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di ampiezza inferiore, in posizione mediana, alla quale adibire almeno un abilitato al salvamento, provvisto di un brevetto di salvamento mare rilasciato da un ente formatore autorizzato ai sensi del Decreto 29 maggio 2024 n. 85;
2. L'assistente bagnante, quale esercente un servizio di pubblica necessità,
 - a) vigila sul tratto di litorale assegnato, lungo i due versanti della postazione assegnata;
 - b) indossa una maglietta ROSSA con la scritta BIANCA ben visibile "SALVATAGGIO";
 - c) è dotato di fischietto con potenza sonora maggiore di 100 dB, multicamera e con capacità di funzionare dopo l'immersione;
 - d) è adibito esclusivamente al servizio di salvataggio, con divieto di



- svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, nell'arco dell'orario di balneazione;
- e) è tenuto ad adottare un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, improntato a cortesia ed educazione;
 - f) vigila sul rispetto delle regole poste dall'ordinanza balneare del Comune in tema di uso dei litorali e dalla presente ordinanza;
 - g) segnala, direttamente e tempestivamente, alla sala operativa della Capitaneria di porto al **numero 06-65617376** o tramite il **numero di emergenza 1530** le situazioni di pericolo o gli incidenti che dovessero verificarsi sia sugli arenili che in acqua;
 - h) staziona presso la postazione, sulla torretta di avvistamento, ove installata, o a bordo del natante in dotazione.
3. Il Comune costiero, l'eventuale concessionario o l'eventuale gestore, assicurano che, presso la postazione, l'addetto al salvamento disponga delle seguenti dotazioni:
- a) un binocolo;
 - b) un paio di pinne;
 - c) un salvagente tipo torpedo/baywatch con annessa sagola galleggiante;
 - d) una sagola di salvataggio di tipo galleggiante della lunghezza di 200 metri munita all'estremità di cintura o bretelle, montato su un rullo saldamente fissato al suolo;
 - e) un ombrellone di colore rosso recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere di colore bianco;
 - f) un pattino o altro natante a remi, adibito in via esclusiva al servizio di salvamento, con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere bianche, nonché l'indicazione del numero della postazione o della località sede della struttura balneare ed il nome della stessa;
 - g) un salvagente anulare, di tipo approvato per il diporto nautico, ai sensi delle norme in tema di sicurezza della navigazione, munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recante il nome dello stabilimento balneare di appartenenza o l'indicazione del numero della postazione o della località;
 - h) un VHF portatile di tipo marino.
- Inoltre, è data facoltà, oltre alle dotazioni sopra indicate, se nella disponibilità ed esclusivamente sotto la responsabilità dell'operatore in relazione alle peculiari situazioni di volta in volta determinatesi, ed in via aggiuntiva e non sostitutiva di altri presidi, una cintura di salvataggio del tipo autogonfiabile.
4. Il natante assegnato alla postazione è attrezzato con le seguenti dotazioni:
- un mezzo marinaio o gaffa;
 - due salvagenti anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
 - scalmi dotati di sistema di ritenuta dei remi.
5. Il natante adibito al servizio di salvamento, durante l'orario di balneazione, è posizionato sulla battigia pronto per l'impiego in caso di necessità, ovvero in acqua, ormeggiato ad una boa, nello specchio acqueo antistante.



6. Dotarsi del seguente materiale da tenere in apposito locale che, all'occorrenza, deve essere adibito a postazione di primo soccorso, custodito in modo che sia sempre tempestivamente accessibile all'addetto al salvamento:
 - due bombole individuali di ossigeno medicale, della capacità di almeno un litro;
 - due maschere per ossigenoterapia per adulti e di tipo pediatrico;
 - due dispositivi barriera per la respirazione bocca-bocca tipo "pocket mask" o similari;
 - una pinza tiralingua;
 - cannula di Guedel (o di Mayo) per mantenere pervie le vie aeree;
 - un pallone Ambu munito di filtro HEPA, con maschere facciali (per adulti e pediatrica);
 - n°1 cassetta di pronto soccorso, ovvero pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388, destinati esclusivamente alla postazione;
7. È raccomandato che la postazione sia dotata di defibrillatore automatico (DAE), segnalato con apposita segnaletica, al fine di renderlo utilizzabile in caso di necessità, in linea con gli indirizzi di cui alla legge 4 agosto 2021, n. 116 "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semi-automatici e automatici" per i luoghi aperti al pubblico.
8. La postazione può essere attrezzata con una torretta di salvamento amovibile, da utilizzare secondo il prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione delle condizioni meteomarine, dell'affollamento del litorale e di altre circostanze che ne rendano utile l'impiego.
9. È compito dell'addetto al salvamento, inoltre
 - a) provvedere a segnalare, tramite il seguente sistema di bandiere che identifichi, a seguito di una oggettiva valutazione, lo stato della balneazione secondo la seguente codifica:
 - **Verde:** servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;
 - **Gialla:** servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose; provvedere, inoltre, in caso di vento forte a chiudere gli ombrelloni;
 - **Rossa:** balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo;
 - b) mantenere ordinata la propria postazione, evitando che vi stazionino persone non facenti parte del servizio;
 - c) comunicare tempestivamente all'Autorità Marittima, via radio o al numero **06-65617376** o tramite il **numero di emergenza 1530**, ogni circostanza rilevante ai fini dell'efficacia del servizio o alle condizioni di sicurezza del litorale e dell'organizzazione di soccorso;
 - d) a conclusione di una qualsiasi operazione di salvataggio, inviare all'Autorità Marittima la scheda di rilevazione degli incidenti (**allegato 2**), via posta elettronica all'indirizzo: so.cprroma@mit.gov.it
10. Qualora la struttura balneare sia dotata di piscina, il servizio di salvamento è assicurato dall'eventuale concessionario o dall'eventuale gestore, in maniera autonoma rispetto al servizio in mare, nell'orario di apertura della piscina.



11. L'eventuale concessionario o l'eventuale gestore della struttura assicurano che gli assistenti bagnanti siano assegnati, in via continuativa al solo servizio di salvamento, durante l'orario di balneazione, garantendo l'avvicendamento per la pausa pranzo o per consentirne l'eventuale turnazione.

ART.11

IMPIEGO DI ALTRE TIPOLOGIE DI NATANTI PER IL SALVAMENTO

1. Il Comune costiero, per le aree attrezzate per la libera balneazione, l'eventuale concessionario o l'eventuale gestore della struttura balneare hanno facoltà di impiegare, in aggiunta al natante a remi di cui all'art.10, comma 3, lett.g), mezzi nautici di supporto all'attività dell'addetto al salvamento, ritenuti idonei in considerazione dell'orografia del litorale o delle peculiarità del sito per la presenza di strutture di protezione della costa (moto d'acqua, tavola SUP, *seascooter*, DPV – *diver propulsion vehicle*). Gli eventuali mezzi, se utilizzati per il suddetto scopo, dovranno essere di colore rosso e recare la scritta "SALVATAGGIO" a lettere bianche.
2. L'eventuale impiego di moto d'acqua che integri la disponibilità del natante a remi di cui all'art.10, comma 3, lett.g),
 - a) è soggetto alla disciplina di cui al vigente "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma", approvato con apposita Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Roma (Ord. 52/2024 del 06.06.2024) e ss.mm.ii.;
 - b) è subordinato all'invio di una comunicazione all'Autorità Marittima all'indirizzo di posta elettronica so.cproma@mit.gov.it che indichi:
 - l'espressa assunzione di responsabilità legata all'impiego integrativo di tale tipologia di unità per il servizio di salvamento;
 - nominativi ed estremi della patente nautica degli addetti al salvamento destinati alla conduzione;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - copia della polizza assicurativa, che copra anche i terzi trasportati;
 - installazione di un corridoio di lancio per l'ingresso/uscita dalla zona riservata alla balneazione, al di fuori dell'impiego in emergenza;
 - destinazione in via esclusiva all'attività di salvamento.
3. L'equipaggio delle moto d'acqua impiegate per il salvamento è costituito da un conduttore munito di patente nautica e da un assistente bagnante, che indossano entrambi un casco omologato per sport acquatici.
4. La moto d'acqua per il salvamento:
 - è dotata di barella per il salvamento omologata da un organismo tecnico riconosciuto e certificata dall'autorità sanitaria per l'idoneità al trasporto di infortunati;
 - reca la dicitura "SALVATAGGIO" ed il nominativo dello stabilimento e/o della ditta;
 - è collocata, durante l'orario di balneazione, sulla battigia, in



prossimità della postazione, pronte per l'impiego in caso di necessità;

ART. 12

PIANI COLLETTIVI DI SALVAMENTO

1. È facoltà dei Comuni costieri promuovere l'adozione di "piani collettivi di salvamento", d'intesa con gli eventuali concessionari/gestori delle strutture balneari, sulla base di preventive intese con il Servizio operativo della Capitaneria di Porto.
2. Il piano collettivo di salvamento contempla:
 - a) un numero adeguato di postazioni, distribuite per coprire i tratti di litorale più densamente frequentati;
 - b) un adeguato numero di addetti in possesso di brevetto di salvamento, che assicurino turni di servizio a copertura dell'orario di balneazione e la fruizione delle previste pause;
 - c) la disponibilità di idonee postazioni o infrastrutture o locali per la custodia ed il ricovero delle attrezzature;
 - d) l'individuazione di un soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio in forma collettiva.
3. I Comuni costieri e le associazioni di eventuali concessionari/gestori che intendano organizzare il servizio di salvamento in forma collettiva, inviano all'Autorità Marittima una proposta di "*piano collettivo di salvamento*" che rechi l'indicazione:
 - del responsabile del piano;
 - dei tratti di spiaggia libera o l'elenco degli eventuali stabilimenti che il piano di salvamento è destinato a coprire;
 - l'ubicazione delle singole postazioni, le generalità ed i contatti del personale che vi opera;
4. L'Autorità Marittima approva il piano, a valle di eventuali modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

ART. 13

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE

1. Lungo i tratti di costa destinati alla libera fruizione, qualora non sia garantito il servizio di salvamento, con l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10, i Comuni costieri curano il posizionamento presso i punti/varchi di accesso alla spiaggia e lungo il litorale di un idoneo numero di cartelli recanti la seguente dicitura:

**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**

2. La cartellonistica, in materiale resistente alle intemperie, è ubicata in punti ben visibili e multilingue (in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba), conforme al template condiviso con A.N.C.I. Lazio, in **allegato 3** alla presente ordinanza.
3. I Comuni costieri curano di verificare la permanenza della cartellonistica



ed il ripristino della stessa, in caso di necessità.

ART. 14

CORRIDOI DI LANCIO

1. L'atterraggio e la partenza di unità da diporto a motore o a vela, negli specchi acquei antistanti le aree destinate alla balneazione sono permessi esclusivamente attraverso corridoi di lancio, realizzati secondo le specifiche tecniche di cui al comma 3.
2. Sono tenuti ad installare un corridoio di lancio:
 - a) gli eventuali concessionari e gli eventuali gestori di stabilimenti balneari, qualora nello scopo della concessione figurino l'esercizio di attività di cui alle lettere b) e c);
 - b) gli eventuali titolari di autorizzazione all'esercizio di attività di locazione e noleggio, di attività di *diving* con supporto di unità da diporto, rimessaggio nautico, i titolari di concessioni per punti di approdo per la nautica;
 - c) gli eventuali titolari di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di parti di litorale per l'esercizio di sport velici (ad es. *wind surf* e *kyte surf*) ovvero per il noleggio di surf da onda, sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino banana boat e piccoli gommoni, anche se all'interno di eventuali spazi in concessione per stabilimenti balneari, in conformità al vigente "*Regolamento recante la disciplina dell'uso di unità da diporto per finalità sportive e turistico-ricreative*" approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 52/2024.
3. Il corridoio di lancio è un dispositivo di segnalazione finalizzato alla sicurezza della balneazione, ad uso pubblico e che non dà titolo all'uso esclusivo della porzione di mare delimitata da parte del soggetto tenuto a posizionarlo.
4. Il corridoio di lancio ha le seguenti caratteristiche:
 - larghezza compresa tra i 15 ed i 20 metri;
 - delimitazione con sagola galleggiante, munita di gavitelli di colore giallo o arancione, posta perpendicolarmente alla linea di costa, sino ad una distanza di 250 metri;
 - i gavitelli più esterni di delimitazione sono segnalati da bandiere di colore bianco;
 - all'inizio del corridoio è posizionato un cartello ben visibile, recante il seguente avviso:

**CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA' A VELA O A
MOTORE - DIVIETO DI BALNEAZIONE**

5. Il posizionamento del corridoio di lancio è richiesto, per le previste incombenze dal punto di vista demaniale marittimo, al Comune costiero competente per giurisdizione, che provvederà, prima dell'emissione del relativo provvedimento, a richiedere le valutazioni dell'Autorità Marittima, per i profili di sicurezza della navigazione e della balneazione, ferme restando le ulteriori eventuali incombenze istruttorie ritenute opportune dalle stesse Civiche Amministrazioni per il caso di specie. Resta inteso che le caratteristiche dei corridoi di lancio, in relazione alla tipologia dei mezzi utilizzati dovranno essere conformi alle indicazioni di cui al precedente comma 4.

COMUNE DI FIUMICINO
Protocollo Arrivo N. 100903/2025 del 13-05-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento



ART.15

NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEI CORRIDOI DI LANCIO

1. I conduttori delle unità a vela, comprese le tavole a vela, di unità a motore, comprese le moto d'acqua, sono tenuti a transitare lungo i corridoi ad andatura ridotta al minimo, comunque, non superiore a tre nodi, percorrendo rotte dirette, perpendicolari alla costa,
2. È vietato ormeggiare all'interno dei corridoi di lancio.

ART. 16

NAVIGAZIONE SOTTO COSTA IN ASSENZA DI CORRIDOI

1. È vietato navigare o dar fondo a meno di 250 metri di distanza dalla costa (in caso di battigia), con qualunque tipologia di unità a motore o a vela, sia da diporto che da traffico o da pesca, compresi tavole a vela (windsurf), kitesurf, surf da onda e scooter acquatici.
2. I conduttori di natanti a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, *stand up puddle* (SUP), *optimist* e simili, comunque non provvisti di motore, possono navigare entro i 200 metri dalla battigia, con prudenza ed evitando di arrecare disturbo o causare incidenti ai bagnanti nonché collisioni con altre unità:
3. Sono esentati dal divieto di cui al comma 1, le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del comparto sicurezza e del soccorso pubblico, in servizio di istituto, nonché a quelle che effettuino i campionamenti delle acque ai fini del monitoraggio della balneabilità. Tali unità, qualora non appartenenti ai corpi dello Stato, ai fini del riconoscimento, recano in coperta o sullo scafo, chiaramente leggibile la dicitura "servizio campionamento".
4. I conduttori delle unità esentate da divieto di navigazione sotto costa sono comunque tenuti ad adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, modulare la propria velocità in base alle condizioni di contesto per non porre a rischio l'incolumità dei bagnanti.

ART. 17

DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO – RINVIO

1. La regolamentazione di attività di locazione e noleggio natanti da diporto, delle scuole di vela e di tavola a vela e delle attività subacquee è oggetto delle disposizioni del "*Regolamento recante la disciplina dell'uso di unità da diporto per finalità sportive e turistico-ricreative*" approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 52/2024.
2. Con la medesima ordinanza è definita la disciplina del diporto nautico con l'impiego di kitesurf, acquascooter, sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di *banana Boat* e piccoli gommoni, tavole da SUP (*stand up puddle*), attività sportivo-nautica denominata *rayboard*, snorkeling trainato, *seafly*, *subwing* o *surferboard*, *flyboard*, Jetski, acquascooter subacquei, windsurf e surf da onda.

COMUNE DI FIUMICINO
Protocollo Arrivo N. 100903/2025 del 13-05-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento



ART. 18
NORME FINALI - SANZIONI – PUBBLICITÀ

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente ordinanza le cui violazioni sono punite,
 - salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1161 e 1231 del Codice della Navigazione;
 - con l'accertamento delle fattispecie amministrative di cui agli artt.1164 e 1174 del Codice della Navigazione o di cui all'art.53, comma 4, del d.lgs. n. 171/2005 - codice della nautica da diporto, se la condotta è posta in essere con un'unità da diporto.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la n. 46/2022 del 15 maggio 2022 citata in premessa.
3. La pubblicità del presente provvedimento è assicurata mediante affissione all'albo istituzionale, la pubblicazione sul sito <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?>, nonché la diffusione alle amministrazioni comunali, per la pubblicazione sui rispettivi siti, alle forze di polizia, alle altre amministrazioni interessate ed agli organi di stampa locali.

Fiumicino, (data della firma elettronica)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.V. (CP) Silvestro GIRGENTI

COMUNE DI FIUMICINO
Protocollo Arrivo N. 100903/2025 del 13-05-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento

ALLEGATO 1

DA PERSONALIZZARE IN BASE ALL'OROGRAFIA DEL TERRITORIO ED AGLI ORARI DISCIPLINATI DAI
COMUNI COSTIERI

ATTENZIONE - CAUTION - ACHTUNG - ATTENTION

SPIAGGIA NON SORVEGLIATA
UNGUARDED BEACH
UNBEWACHTER STRAND
PLAGE NON SURVEILLIÉE


ORARIO
 09.30 - 19.00


**CORRENTI FORTI
E ONDE**
STRONG CURRENTS
AND WAVES
STARKE STROMBINGEN
UND WELLEN


**BALNEAZIONE
PERICOLOSA**
DANGEROUS SWIMMING
GEFÄHRLICHES BADEN
BAIGNADE DANGEREUSE


**PRESENZA DI
SCOGLI**
PRESENCE OF ROCKS
STENE LO MAFSES
PRESENCE DE ROCHERS

SISTEMA DI BANDIERE - FLAG SYSTEM
FLAGGENSYSTEM - SYSTÈME DE DRAPEAUX


VERDE
ASSISTENZA ATTIVA,
CONDIZIONI
FAVOREVOLI
ASSISTANCE ACTIVE,
FAVOURABLE
CONDITIONS
AKTIVER DIENST,
GÜNSTIGE VERHÄLTNISSE


GIALLA
ASSISTENZA ATTIVA,
CONDIZIONI
POTENZIALMENTE
RISCHIOSE
AKTIVER DIENST,
MÖGLICHERWEIS EISKAN-
TE VERHÄLTNISSE
ASSISTANCE ACTIVE,
CONDITIONS
POTENTIELES


ROSSA
BALNEAZIONE
SCONSIGLIATA
O PERICOLOSA
BATHING NOT ADVISED
OR DANGEROUS
BADER IST NICHT
EMPFOHLEN
ODER GEFAHRLICH

SPIAGGIA SICURA
SAFE BEACH

SERVIZIO DI SALVATAGGIO
LIFEGUARD SERVICE

ORARIO
OPERATING TIME



PERICOLI POTENZIALI
POTENTIAL HAZARDS


Correnti
pericolose
Dangerous currents


Fondale
irregolare
Uneven seabed


Meduse
Jellyfish


Onde di risacca
High surf

10:00 - 18:00

BANDIERE DI BALNEAZIONE
BATHING FLAGS


Balneazione sicura
Safe bathing


Balneazione pericolosa
Hazardous bathing


Balneazione vietata
No bathing

COMUNE DI FIUMICINO
 Protocollo Arrivo N. 100903/2025 del 13-05-2025
 Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento



ALLEGATO 2



Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture

Capitaneria di Porto di Roma

Guardia Costiera

SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(inviare via email: so.cprroma@mit.gov.it)

STRUTTURA BALNEARE:	
SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITÀ:	
COMUNE:	
DATA:	ORARIO DELL'INCIDENTE:
LUOGO INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> SPIAGGIA <input type="checkbox"/> MARE – distanza dalla battigia metri
STATO DEL TEMPO:	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO <input type="checkbox"/> CATTIVO
STATO DEL MARE:	<input type="checkbox"/> CALMO/QUASI CALMO (onda 0 m/< 0,10 m) <input type="checkbox"/> POCO MOSSO (onda 0,10 m - 0,50 m) <input type="checkbox"/> MOSSO (onda 0,50 m – 1,25 m) <input type="checkbox"/> MOLTO MOSSO/AGITATO (onda 1,25 m – 4 m)
RESIDENZA ASSISTITO:	INIZIALI COGNOME:
COMUNE.....	INIZIALI NOME:
STATO (se straniero).....	
SESSO : M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> ETÀ:	
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO... ..) <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE/ADDOME <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> ALTRO.....	DOLORE AL TORACE/ADDOME causato da: <input type="checkbox"/> PUNTURA DI MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO/ENTI ALLERTATI	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 112 N.U.E. <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare
ANNOTAZIONI
Nome Cognome dell'Assistente ai bagnanti compilatore

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare 2022, ai sensi della vigente Ordinanza di sicurezza balneare.

NUMERO DI EMERGENZA IN MARE: **1530** - NUMERO UNICO DI EMERGENZA: **112**

NUMERO EMERGENZA GUARDIA COSTIERA ROMA-FIUMICINO: **06-6522222** -

E-MAIL SALA OPERATIVA: so.cprroma@mit.gov.it

COMUNE DI FIUMICINO
Protocollo Arrivo N. 100903/2025 del 13-05-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento

ALLEGATO 3



ALLEGATO 4

SCHEDA CENSIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE

(prevista dall'Art. 9. Comma 3) – inviare su e-mail: so.cproma@mit.gov.it oppure su PEC: cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it)

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta annualmente a cura del concessionario/affidatario della gestione e/o convenzionato e fatta pervenire alla Capitaneria di Porto di Roma, entro la data di apertura al pubblico dell'attività. Nel caso in cui, nel corso della stagione balneare, i dati comunicati subiscano variazioni, dovrà essere trasmessa una nuova scheda.

ANNO _____ COMUNE _____

LOCALITÀ/SPIAGGIA _____

DENOMINAZIONE _____

AFFIDATARIO E/O CONVENZIONATO (O LEGALE RAPPRESENTANTE SE TRATTASI DI SOCIETÀ)

NOME E COGNOME _____

RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

E-MAIL _____

GENERALITÀ DELL'ASSISTENTE ALLA BALNEAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

1. NOME E COGNOME _____

NATO A _____ IL _____ RESIDENTE A _____

IN VIA _____

BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____

RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

Parte da compilare qualora operino più assistenti alla balneazione

2. NOME E COGNOME _____

NATO A _____ IL _____ RESIDENTE A _____

IN VIA _____

BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____

RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

3. NOME E COGNOME _____

NATO A _____ IL _____ RESIDENTE A _____

IN VIA _____

BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____

RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

DATA DI COMPILAZIONE _____ FIRMA _____

COMUNE DI FIUMICINO
Protocollo Arrivo N. 100903/2025 del 13-05-2025
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Documento



***In calce alla presente Ordinanza si forniscono una serie di
AVVERTENZE e CONSIGLI per l'utenza***

...Ai bagnanti

- *Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente.*
- *Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione.*
- *Non tuffarti da scogliere, moli o frangiflutti.*
- *Non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale.*
- *Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche.*
- *Se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco ed il petto con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce, sono questi i segnali che precedono l'insolazione).*
- *Quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino.*
- *Non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla.*
- *Non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.*